



TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

DOTT. LUCIANO ALFANI - Presidente
DOTT. MASSIMO GABALLO - Giudice relatore
DOTT.SSA GIOVANNA GOLINELLI - Giudice

PREMESSO

che con ricorso depositato in data 20.1.2010 B. M., in qualità di socio amministratore e socio unico della società N.S. S.N.C. DI M. B. & C., con sede in (omissis), chiedeva l'ammissione della predetta società alla procedura di concordato preventivo;

che la proposta concordataria, ammessa con decreto in data 3.6.2010, prevedeva, a fronte di passività complessive per € 598.198,89 (di cui € 158.050,71 di debiti chirografari verso i fornitori, € 255.860,58 di debiti chirografari verso istituti bancari, ed € 184.287,60 di debiti privilegiati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici), con attività definite *pressoché inesistenti*, consistenti in macchinari stimati € 106.875,00 con perizia asseverata dell'ing. G.C., oltre mobili e macchine elettroniche d'ufficio valutati € 2.500,00, e una partecipazione pari al 20% del capitale sociale della B. S.R.L. del valore nominale di € 10.000 (valutabile sostanzialmente al valore nominale non avendo la società conseguito utili), tali comunque da non consentire neppure il pagamento dei crediti privilegiati, la *disponibilità* (subordinata all'omologa del concordato) *da parte della B.*, affittuaria dell'intera azienda della società ricorrente, *a rilevare tutte le attività della società N.S., garantendo il pagamento di una percentuale del 10% dei crediti chirografari come sopra elencati (ovvero € 41.391,13, pari al 10% di € 413.911,29), entro il termine di un anno dalla data di omologa del concordato, nonché il pagamento di una percentuale dell'80% dei creditori privilegiati (ovvero € 147.430,08, pari all'80% di € 184.287,60), pagamento che verrà effettuato integralmente entro il 31.12.2011, con il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulla rateizzazione stessa, fino alla concorrenza massima di € 200.000 oltre gli interessi sulla rateizzazione;*

che a garanzia dell' adempimento dei suddetti impegni la società I.C., titolare dell' 80 % della B. - la quale continuerà a pagare il canone per l' affitto dell' azienda di € 1.000 mensili in favore della procedura e il canone di locazione di € 30.000 annui – prestava fideiussione a garanzia degli impegni assunti da B. nei confronti di N.S.;

che la proposta concordataria ammessa come sopra, nell' ultima versione sottoposta al voto dei creditori, prevedeva la suddivisione dei creditori in tre classi votanti (c'è una quarta classe non votante, perché soddisfatta integralmente, dei crediti assistiti da privilegio speciale) : classe A dei professionisti e artigiani assistiti da privilegio generale con previsione di soddisfazione al 70 %, ammessi al voto per € 441,47 (= € 1.471,58 X 30 %); classe B dei crediti fiscali e previdenziali assistiti da privilegio con previsione di soddisfazione al 42 %, ammessi al voto per € 138.182,53 (= € 238.245,73 X 58 %); classe C dei creditori chirografari con previsione di soddisfazione all' 8,90 %, ammessi al voto per € 536.417,33;

che nell' atto integrativo della domanda in data 24.11.2010 la società N.S. prevedeva una disponibilità totale di € 205.746 al netto di IVA (escluso l' ammontare della cauzione) pari a € 200.000 quale offerta di acquisto da parte di B. S.R.L., € 4.000 per residuo canone di affitto di azienda al netto di IVA, ed € 1.746 per rimborso taxa rifiuti urbani;

RILEVATO

che sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 177, comma 1, L.F. per l'approvazione della proposta di concordato preventivo, avendo votato favorevolmente le classi A e C, col voto contrario della classe B, per un importo complessivo di € 346.951,49, pari al 51,39 % del totale dei crediti ammessi al voto (€ 675.041,33);

che hanno proposto opposizione all' omologa i creditori dissenzienti:

- EQUITALIA ESATRI S.P.A., eccependo l' inammissibilità della proposta concordataria nella parte in cui falciava i crediti privilegiati erariali e assistenziali/contributivi in assenza delle transazioni previste per tali crediti dall' art. 182 *ter* LF (peraltro richieste con l' originaria domanda di concordato e successivamente rinunciate), oltre alla violazione dei limiti imposti agli uffici erariali dalle direttive comunitarie e, in

relazione ai crediti previdenziali, dal decreto interministeriale attuativo 4.8.2009, oltre alla violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e all'incertezza del fabbisogno in assenza di transazione fiscale, chiedendo comunque l'autorizzazione a chiamare in causa gli Enti impositori:

- l'ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO, censurando le modifiche peggiorative subite dalla proposta concordataria originaria ammessa dal Tribunale, che prevedeva due classi di creditori, la soddisfazione dei creditori privilegiati all'80% e dei chirografari al 10%, e l'inclusione della transazione fiscale, con particolare riferimento alla non ragionevolezza della piccolissima classe B, creata al solo fine di mettere in minoranza la classe degli enti pubblici;

II **RITENUTO** **GAASO.it**
non necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli Enti impositori, in quanto soggetti non votanti, essendo stato espresso il voto nel loro interesse dal concessionario della riscossione EQUITALIA;

che la falcidia dei crediti privilegiati erariali e previdenziali/assistenziali non importa necessariamente l'inclusione nella proposta concordataria della transazione fiscale (o contributiva/assistenziale) prevista dall'art. 182 *ter* L.F. in considerazione:

1) del tenore letterale dell'art. 182 *ter* L.F. che recita "*con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre*" la transazione fiscale, senza escludere la possibilità che i crediti privilegiati erariali e previdenziali/assicurativi possano essere falcidiati come gli altri crediti privilegiati anche senza il ricorso alla transazione fiscale;

2) dell'irragionevole conseguenza, diversamente opinando, di sottoporre l'approvazione del concordato ad una sorta di diritto di veto da parte di alcuni Enti pubblici in pregiudizio degli altri creditori, con l'ulteriore aberrante conseguenza, in caso di concordato conveniente, di ottenere in sede di liquidazione fallimentare una minore soddisfazione di quelle stesse pretese "pubbliche" ritenute indisponibili;

3) del diverso ruolo incentivante, riconosciuto dal legislatore alla transazione fiscale in ambito concordatario, di consolidare la posizione fiscale del debitore con riguardo tanto ai tributi già

iscritti a ruolo, quanto a quelli ancora in corso di accertamento (definizione degli accertamenti pendenti, preclusione degli accertamenti futuri, cessazione delle liti), senza peraltro che il mancato consolidamento della posizione fiscale possa precludere il concordato, ammissibile anche in presenza di posizioni debitorie di importo incerto;

che, una volta stabilita la facoltatività del ricorso alla transazione fiscale, risultano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione costituiti:

1) dall'asserito contrasto della proposta concordataria con i limiti alla disponibilità della pretesa tributaria desumibili dallo stesso art. 182 *ter* comma 1 L.F. (che prevede la possibilità di pagamento parziale o dilazionato dei tributi *ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea*, mentre con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento), dal momento che queste limitazioni valgono per gli uffici pubblici solo in sede di eventuale transazione;

2) dalla asserita violazione del decreto interministeriale attuativo 4.8.2009, parimenti limitativo dei poteri dispositivi dell'Ente pubblico in sede di transazione assistenziale/previdenziale;

che la suddivisione dei creditori in tre classi da ultimo proposta non può ritenersi irragionevole solo in considerazione dell'esiguità dei crediti collocati nella classe A, essendo evidente la diversità di posizione giuridica e di interessi economici dei creditori privilegiati professionisti e artigiani rispetto agli enti pubblici collocati nella classe B;

che non risulta alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione perché i creditori privilegiati di grado successivo non sono soddisfatti in misura maggiore di quelli assistiti da privilegio anteriore, e comunque nel caso di specie il problema è superato dall'apporto di finanza esterna, senza la quale la liquidazione fallimentare ben difficilmente soddisferebbe anche in minima parte i crediti privilegiati per quanto esposto *infra*;

che per lo stesso motivo deve ritenersi accertata la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare, avendo il commissario giudiziale motivatamente osservato nel suo parere

finale che *il confronto (in tabella¹) tra la soluzione del concordato e l' alternativa del fallimento evidenzia una differenza significativa a favore della prima, essendo la somma offerta dalla B. S.R.L., opportunamente rettificata, superiore a quanto ipoteticamente ottenibile attraverso la soluzione della procedura fallimentare, pertanto il prospettato concordato preventivo può ragionevolmente ritenersi più conveniente per la massa dei creditori. La convenienza risulta più evidente se si tiene in considerazione il fatto che la somma offerta da B. S.R.L. è certa quantomeno nel quantum, mentre i valori sopra evidenziati per le attività fallimentari sono soltanto teorici e molto probabilmente destinati a subire la naturale oltre che rilevante decurtazione tipica del realizzo delle attività fallimentari. Entrando nel merito delle posizioni creditorie, risulta di immediata evidenza che nell' ipotesi della procedura fallimentare, tenuto conto dell' entità del passivo privilegiato (oltre € 240.000), i creditori chirografari non percepirebbero nulla; i privilegiati vedrebbero loro assegnata complessivamente una somma probabilmente inferiore a quella proposta dal concordato (€ 115.590) e inoltre contraddistinta da maggiore aleatorietà. Resta in ogni caso fondamentale il fatto che B. SRL, in prima battuta, e la I.C. SRL, in via fideiussoria, adempiano regolarmente all' impegno assunto;*

che pertanto il concordato in parola deve essere omologato senza necessità di nomina del liquidatore

OMOLOGA

il concordato proposto dalla società N.S. S.N.C. DI M. B. & C., con sede in Ponte San Pietro Via Amerigo Vespucci n. 2;

DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI ESECUZIONE:

1. il Commissario giudiziale sorveglierà l' adempimento da parte di B. S.R.L. delle obbligazioni di pagamento dei canoni dell' affitto di azienda fino al 31.12.2011 e relativi accessori, nonché della corresponsione al Commissario giudiziale entro tale data della somma di € 200.000,00 posta a disposizione della procedura;
2. in seguito all' esatto adempimento di B. S.R.L. il Commissario giudiziale autorizzerà il trasferimento di tutte le attività di N.S. S.N.C. a B. S.R.L. e provvederà ad effettuare i

¹ Nel concordato preventivo la somma da destinare ai creditori, depurata dalle spese di procedura, viene stimata in € 190.000, a fronte della minor somma di € 110.000 ricavabile dalla liquidazione fallimentare, con una differenza a favore della soluzione concordataria di e 80.000.

pagamenti delle spese di giustizia e dei creditori nelle percentuali concordatarie, o quelle maggiori o minori in concreto raggiungibili, sulla scorta di uno stato passivo-rendiconto previamente comunicato ai creditori con termine di quindici giorni per eventuali osservazioni;

3. nulla per spese di giudizio.

Bergamo, 10.2.2011.

IL PRESIDENTE
(dott. Luciano Alfani)

II CASO.it